



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento N° 18

del 7-6-2022

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – “A.S.D. COMITATO PROVINCIALE A.S.C. DI RAGUSA”, CF 91018800887 – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'articolo 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

VISTO il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

VISTO l'art. 3 rubricato “Requisiti per l'iscrizione”, comma 1) del Regolamento per cui *“L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:*

- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;*
- b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;*
- c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello.*

Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la

gm

cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;

d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;

e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr)."

VISTO l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";

VISTA la nota pervenuta al CONI in data 18/05/2022 con la quale il Comune di Vittoria chiedeva informazioni sulla posizione della "**A.S.D. COMITATO PROVINCIALE A.S.C. DI RAGUSA**", **CF 91018800887**, interpellando sulla possibilità di iscrizione al Registro di un'associazione sportiva dilettantistica che riporti la medesima denominazione dell'Ente di Promozione Sportiva;

AVUTO CONTO che a seguito della suddetta richiesta da parte del Comune di Vittoria, è stato effettuato un controllo nella Piattaforma del Registro CONI ove la "**A.S.D. COMITATO PROVINCIALE A.S.C. DI RAGUSA**", **CF 91018800887**, legalmente rappresentata dal sig. Paolo Fuggetta, è risultata iscritta in data **24/10/2016** quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva ASC con codice affiliazione 31446 valida sino al 31/12/2016 e rinnovata anche per l'anno sportivo in scadenza al 31/12/2017;

RILEVATO che dalla consultazione del sito web istituzionale dell'Ente ASC la "**A.S.D. COMITATO PROVINCIALE A.S.C. DI RAGUSA**", **CF 91018800887**, sede legale in Ragusa e Presidente il sig. Paolo Fuggetta, è risultata essere una struttura territoriale dell'Ente ASC;

PRESO ATTO della comunicazione mail del 27 maggio 2022 con la quale l'Ente ASC, su richiesta del CONI, ha confermato che la "**A.S.D. COMITATO PROVINCIALE A.S.C. DI RAGUSA**", **CF**

91018800887, è effettivamente un'articolazione territoriale dell'Ente ASC;

RILEVATO che l'Ente ASC aveva aderito all'iter alternativo dal 03/06/2013 e pertanto nell'iscrivere al Registro la "**A.S.D. COMITATO PROVINCIALE A.S.C. DI RAGUSA**", CF **91018800887**, oltre ad assicurare la correttezza dei dati inseriti nel Registro ha garantito per le annualità di affiliazione 2016 e 2017 la sussistenza dei requisiti di iscrizione nonché la partecipazione della stessa alle attività nelle discipline: atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, pesistica/cultura fisica (biathlon atletico, sviluppo muscolare, braccio di ferro, palestriadi, power games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico), sport acquatici, nuoto, pallanuoto;

RITENUTO che l'iscrizione al Registro è riservata esclusivamente e inderogabilmente a singole associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed è quindi preclusa ad articolazioni territoriali dell'Organismo di appartenenza ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;

RITENUTO che l'iscrizione effettuata dall'Ente ASC per il soggetto con CF **91018800887** in data **24/10/2016** non è supportata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, è priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato "**A.S.D. COMITATO PROVINCIALE A.S.C. DI RAGUSA**", CF **91018800887**;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva ASC la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

